



ISTITUTO COMPRENSIVO "Papa Giovanni XXIII"

Piazza Molineri, 9 - 12038 SAVIGLIANO (CN)

C.F. 95022920045 - tel. 0172.715522 - tel. 0172.712320

e-mail: CNIC85200G@istruzione.it - PEC: CNIC85200G@pec.istruzione.it

sito: www.icpapagiovanni.edu.it

Codice univoco per fatturazione: UFUE7Y Codice IPA istsc_cnic85200g



AVVISO - PROMEMORIA

Validità anno scolastico Scuola Secondaria 1° grado

Alle famiglie utenti della secondaria di 1° grado si rammenta come l'art. 5 del D. lgs. 62/2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della L. 107/2015 " stabilisce che:

" per l'ammissione allo scrutinio e/o all'esame finale del primo ciclo di istruzione, l'alunno deve aver frequentato i $\frac{3}{4}$ delle ore di lezione a lui destinate, si farà riferimento, per ogni anno scolastico, all'orario curricolare e obbligatorio. Si considera raggiunto il limite minimo di frequenza per tutti gli alunni che hanno effettuato il numero massimo di giorni di assenza consentito. Tale requisito verrà personalizzato per i casi specifici previsti nei piani didattici personalizzati o facenti riferimento a norme ministeriali. Si precisa che vengono considerate come "presenze" le assenze che rientrano nella casistica "...alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura". In tal caso, la documentazione e i certificati medici precisanti la durata effettiva della degenza, devono essere consegnati al rientro a scuola.

Scuola	Ore alunno	Annuale 20_21	N° minimo ore frequenza	N° massimo ore assenza
Secondaria 1° gr.	30h	1040	780	260

Il superamento del numero massimo delle ore di assenza, salvo deroghe, produce l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Il calcolo viene effettuato a partire dal 14 Settembre 2020 (data di inizio delle lezioni) sino all' 11 giugno 2021 (data di termine delle lezioni).

Il Collegio dei Docenti ha definito i criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza (tre quarti dell'orario annuale personalizzato), limitando la possibilità di deroga alle situazioni in cui parte prevalente delle assenze è dovuta alle seguenti situazioni:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate;
3. gravi e documentate esigenze di famiglia;
4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
5. particolari situazioni di disagio sociale;
6. i giorni compresi tra la disposizione della quarantena e/o dell'isolamento cautelativo da parte della AULSS-Sisp e l'attivazione della DDI;
7. altri motivi di carattere straordinario adeguatamente motivati.

La documentazione e/o i certificati medici relativi alle deroghe indicate devono essere consegnati in busta chiusa al Coordinatore di classe. I genitori hanno la possibilità di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico REGEL.

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari, gli ingressi in ritardo, le uscite anticipate.

NON SONO CALCOLATE COME ORE DI ASSENZA

- le ore o i giorni di sospensione delle attività didattiche;
- i giorni di chiusura dei plessi disposti con ordinanza del Sindaco;
- entrate posticipate e uscite anticipate disposte dall'Istituto per esigenze organizzative;
- ore e giorni di lezione non effettuate per sciopero del personale e/o assemblee sindacali del personale.

Per la didattica a distanza non si applicano decurtazioni quando al momento sincrono l'allievo risulta collegato considerando che l'asincrono ne è una conseguenza sul piano operativo e fa parte dei tempi curricolari sviluppati in sede domestica sia in caso di lockdown sia in caso di quarantena della classe con DDI.

Si ribadisce che in ogni caso potrà essere concessa deroga al limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati ossia se si dispone di elementi valutativi (risultati di prove orali, scritte, pratiche) necessari per esprimere una valutazione

F.to Il Dirigente Scolastico
Luciano Scarafia